

Allegato "C" all'atto del notaio Alessandro Serioli

n. 34.591 di repertorio e n. 11.828 di raccolta

o o o o o

*Statuto della società per azioni*

"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A."

o anche, per brevità, "INBRE S.p.A."

o o o o o

*Denominazione, Sede, Oggetto e Durata*

#### **Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A." o anche, per brevità, "INBRE S.p.A."

#### **Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel comune di Breno (BS). L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

#### **Articolo 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

- la progettazione, la realizzazione, la costruzione, la compravendita, lo sfruttamento e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione, alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione di energia elettrica e termica;

- lo sviluppo di attività di studio e ricerca per l'esecuzione di progetti e studi di fattibilità connesse al settore energetico;

- ancora nel settore energetico, l'attività di consulenza in relazione a tutti i servizi necessari alla progettazione, realizzazione e manutenzione, ammodernamento ed alla

	gestione degli impianti di qualsiasi tipologia;	
	- il supporto per l'acquisizione di finanziamenti, la gestione degli eventuali incentivi, la	
	commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili	
	e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natu-	
	ra;	
	- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, diretta-	
	mente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, mac-	
	chinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;	
	- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in ge-	
	stione in qualsiasi mercato;	
	- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili ed alternativi soli-	
	di e liquidi;	
	- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.	
	La società, per il perseguimento del proprio scopo sociale, si prefigge di operare an-	
	che in veste di E.S.C.O. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie in-	
	dicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici; di promuovere l'ottimiz-	
	zazione dei consumi per ottenere la compressione della domanda energetica e la ri-	
	duzione delle emissioni inquinanti.	
	La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla Legge e purché non in via prevalente,	
	assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed or-	
	ganismi in genere, costituiti e/o costituenti, che abbiano oggetto analogo, affine o	
	complementare al proprio.	
	La società potrà inoltre compiere, in via non principale e, quindi, non prevalente, tutte	
	le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute ne-	
	cessarie, opportune ed utili per il miglior raggiungimento dello scopo sociale; il tutto	

nei limiti previsti dall'art. 2361 c.c. e dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui quelle dettate dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dal D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e loro successive modificazioni, e con l'esclusione delle attività previste dalle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197.

La società può concedere fidejussioni, avalli e garanzie in genere, comprese garanzie reali, solo per obbligazioni contratte da società ed enti nei quali abbia assunto partecipazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che facciano comunque parte del medesimo gruppo.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

#### **Articolo 5 - Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci o dagli altri libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

#### *CAPITALE E AZIONI*

#### **Articolo 6 - Capitale sociale e azioni**

Il capitale sociale ammonta ad euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni) ed è diviso in numero 2.800.000 (duemilioniottocentomila) azioni, del valore nominale di euro 5,00 (cinque) cadauna.

In data 17 giugno 2014, l'Assemblea dei Soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni) a massimi nominali euro 19.500.000,00 (diciannovemilionicinquecentomila), e così per massimi nominali euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila), con sovrapprez-

	zo, con esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5	
	del codice civile, da eseguirsi in denaro, anche in più tranches, e con termine finale	
	di sottoscrizione al 30 giugno 2015.	
	Le azioni sono nominative, indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione e	
	sono immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi	
	delle applicabili disposizioni di legge.	
	<b>Articolo 7 - Obbligazioni</b>	
	La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'organo amministrativo	
	e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto	
	delle disposizioni di legge.	
	<b>Articolo 8 - Conferimenti e finanziamenti</b>	
	I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o	
	crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.	
	I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto ca-	
	pitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposi-	
	zioni normative e regolamentari.	
	<b>Articolo 9 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni</b>	
	Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.	
	Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multi-	
	lateralmente di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti d.lgs. 58/1998	
	("TUF"), con particolare riguardo al sistema denominato "AIM Italia", organizzato e	
	gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").	
	Qualora, in conseguenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero diffuse	
	fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli	
	2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e	

116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

#### **Articolo 10 – OPA endosocietaria**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia).

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% prevista dall'articolo 106, primo comma, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in

capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..

#### **Articolo 11 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia).

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.

La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il consiglio di amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella società.

#### **Articolo 12 - Recesso**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### *ASSEMBLEA DEI SOCI*

#### **Articolo 13 - Convocazione**

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **Articolo 14 - Intervento e voto**

	Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.	
	Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.	
	La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.	
	La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.	



Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 15 - Presidente**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 16 - Maggioranze**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole

	di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. E' tuttavia ne-	
	cessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappre-	
	sentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambia-	
	mento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato,	
	la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della se-	
	de sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.	
	L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolar-	
	mente costituita e delibera con le medesime maggioranze stabilite per la seconda	
	convocazione.	
	<b>Articolo 17 - Verbalizzazione</b>	
	Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, desi-	
	gnato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ri-	
	tengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del	
	segretario non è necessaria.	
	<i>ORGANO AMMINISTRATIVO</i>	
	<b>Articolo 18 - Numero, durata e compenso degli amministratori</b>	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un nu-	
	mero dispari di consiglieri variante da 7 (sette) a 9 (nove), di cui almeno 2 (due) do-	
	vranno essere dotati dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del	
	TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.	
	Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito	
	dall'articolo 2390 c.c., salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assem-	
	blare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi e sono comunque rieleggibili. Es-	

si scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza

previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro

funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un com-

penso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione

di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a

cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competen-

za dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e

la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la sop-

pressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la

rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,

gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede so-

ciale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

### **Articolo 19 - Nomina degli amministratori**

L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazio-

ne, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste eventualmente

presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non

superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri

azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percen-

		tuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano regi-
		strate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.
		Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per
		interposta persona o fiduciaria, più di una lista.
		Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presenta-
		zione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'a-
		zionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
		Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai
		soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assem-
		blea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'as-
		semblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qua-
		lità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine,
		devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
		propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cau-
		se di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei re-
		quisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consi-
		glio di amministrazione.
		In particolare, i candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità
		stabiliti dall'articolo 147 <i>quinquies</i> del TUF. Ogni lista che contenga un numero di
		candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato
		avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma
		del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve pre-
		vedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti
		per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del TUF.
		Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi pro-

gressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine nella stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui per completare l'intero consiglio di amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

	Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse	
	nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto,	
	viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste,	
	dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascu-	
	no dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i	
	quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ul-	
	timo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candida-	
	to sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in pos-	
	sesto dei requisiti di indipendenza, nominate secondo le maggioranze di legge. Nel	
	caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà so-	
	stituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori	
	ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di	
	voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte	
	dell'Assemblea in un'apposita votazione.	
	Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di	
	essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministra-	
	tori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato	
	dall'assemblea in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consi-	
	glio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.	
	In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea	
	con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composi-	
	zione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori,	
	quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, fermo	
	restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti, da	

confermare alla prima assemblea utile. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

La nomina di amministratori, in ogni caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Articolo 20 - Presidente e organi delegati**

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

	Al consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.	
	L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri.	
	Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.	
	Il consiglio può, infine, nominare un segretario anche estraneo al consiglio stesso.	
	<b>Articolo 21 - Deliberazioni del consiglio</b>	
	Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.	
	Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.	



Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

## **Articolo 22 - Poteri di gestione**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Qualora gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "*reverse ta-*

		<i>ke over</i> " ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
		b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
		c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia, essendo in tal caso necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea.
		In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.
		<b>Articolo 23 - Poteri di rappresentanza</b>
		Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
		In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
		La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli investitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
		<i>COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</i>
		<b>Articolo 24 - Collegio sindacale</b>
		La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge.
		La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.
		Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri

azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percentua-

le del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano regi-

strate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per

interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presenta-

zione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'a-

zionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai

soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assem-

blea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'as-

semblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qua-

lità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine,

devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la

propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cau-

se di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei re-

quisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio

sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in

base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sin-

daci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che

	non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la	
	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progres-	
	sivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sin-	
	daco supplente.	
	Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad u-	
	na nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista	
	che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	
	La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione	
	dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma	
	che precede.	
	Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di	
	essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti	
	del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine pro-	
	gressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine	
	progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla	
	persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco ef-	
	fettivo nella lista presentata.	
	In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il	
	numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il	
	collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le	
	maggioranze di legge.	
	In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, suben-	
	tra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro ca-	
	so, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea	
	provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del	

collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

#### **Articolo 25 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'apposito registro.

#### *BILANCIO ED UTILI*

#### **Articolo 26 - Esercizi sociali e redazione del bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 27 - Dividendi**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

#### *SCIoglimento*

#### **Articolo 28 - Nomina dei liquidatori**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

**Articolo 29 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Sottoscrizioni:     Albertani Battista

Alessandro Seriola (L.S.)